

Pieve di Soligo, 22.12.2020

Circolare n. 10

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 172 (DECRETO “NATALE”) DEL 18/12/2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LO STESSO GIORNO ED ENTRATO IN VIGORE IL 19/12/2020.

ALTRE NOVITA’

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.L. in oggetto, che dispone nuove restrizioni per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno.

Riportiamo le principali novità:¹

| | | |
|--|--|--------|
| Restrizioni valesvoli per l’intero territorio italiano | <p><u>Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)</u> l’Italia viene considerata “ZONA ROSSA”² e quindi non sarà possibile uscire dalla propria abitazione se non per ragioni di lavoro, necessità³ e salute (con poche deroghe in ambito familiare, riportate nell’ultimo paragrafo del presente riquadro). <u>All’interno dell’area rossa è quindi vietato ogni spostamento, sia nello stesso Comune che verso comuni limitrofi, ad eccezione degli spostamenti motivati⁴, come detto, da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.</u> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (di cui all’allegato n.23 al DPCM del 3/12/2020, che si riporta in appendice alla presente circolare), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p> <p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p> <p><u>I restanti giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché il 4 gennaio 2021)</u> l’Italia viene considerata “ZONA ARANCIONE”; gli spostamenti sono così consentiti, dalle 5:00 alle 22:00:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chi vive in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può spostarsi liberamente, per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, anche in un’altra Regione ma con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; | Art. 1 |
|--|--|--------|

¹ il testo integrale del Decreto è consultabile all’indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-18&numeroGazzetta=313&elenco30giorni=true

² vengono quindi richiamate le disposizioni per le “zone rosse” di cui all’art. 3 del D.p.c.m. del 03 dicembre scorso.

³ ad esempio, “fare la spesa” rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati (tratto da una risposta presente sul sito del Governo: <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>)

⁴ per gli spostamenti consentiti ci si dovrà munire di apposita autocertificazione che specifichi anche le motivazioni degli stessi. Il modello è scaricabile sul portale del Ministero dell’Interno: <https://www.interno.gov.it/it>

| | | |
|---|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • <u>chi vive in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti</u>, può spostarsi liberamente esclusivamente all'interno del proprio Comune. <p>Dalle 22 alle 5 sono invece vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.</p> <p>Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni (<u>salvo le eccezioni per chi vive nei Comuni minori</u>, come detto sopra), ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).</p> <p>In zona arancione sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Non sono previste limitazioni, invece, le altre attività commerciali al dettaglio e per le categorie di beni in esse vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>SPOSTAMENTI IN "AMBITO FAMILIARE": <u>durante tutti i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021</u> è altresì consentito lo spostamento, una sola volta al giorno, per fare visita a <u>parenti od amici, all'interno della medesima Regione</u>, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p> | |
| Nuovo contributo a fondo perduto per alcune attività penalizzate dalle chiusure | <p>Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, <u>alla data del 19/12/2020</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno la partita IVA attiva (esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/12/2020); • svolgono come attività prevalente una di quelle relative ai codici ATECO riportati qui sotto: <p><i>561011 - Ristorazione con somministrazione</i> <i>561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</i> <i>561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</i> <i>561030 - Gelaterie e pasticcerie</i> <i>561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti</i> <i>561042 - Ristorazione ambulante</i> <i>561050 - Ristorazione su treni e navi</i> <i>562100 - Catering per eventi, banqueting</i> <i>562910 - Mense</i> <i>562920 - Catering continuativo su base contrattuale</i> <i>563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina</i></p> | Art. 2 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto riconosciuto a maggio con il Decreto Legge “rilancio”, e verrà corrisposto dall'Agenzia automaticamente mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. <u>Non è necessario, perciò fare alcuna domanda.</u> L'importo del contributo sarà pari al contributo già ricevuto a maggio e non potrà essere superiore a euro 150.000.</p> | |
|--|---|--|

IN CASO DI DUBBI SUGLI SPOSTAMENTI E LE CHIUSURE ATTUATE NEL PERIODO PREDETTO, NONCHE' SULLE RESTRIZIONI DELLE AREE ROSSE ED ARANCIONI, SI POSSONO CONSULTARE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI, AL SITO INTERNET DEL GOVERNO:

<http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

IMPORTANTE: OLTRE A QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGGE INDICATO, RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI REGIONALI, COME QUELLA DELLA REGIONE VENETO DEL 17/12/2020⁵. Quest'ultima dispone, nel periodo dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il divieto di spostarsi dal proprio Comune, dopo le ore 14.00, se non per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; resta ferma la possibilità di rientro presso l'abitazione dopo tale orario (con autocertificazione).

ALTRE NOVITA'

| | |
|--|--|
| Novità della conversione in legge dei quattro D.L. “ristori” | <ul style="list-style-type: none"> • Sarà possibile versare in massimo quattro rate, il secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap, che il DL “ristori-quater” aveva già prorogato al 30.04.2021. • Gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande vengono esonerati, dal 1/01/2021 al 31/03/2021, dal pagamento del Canone Unico (il nuovo “Canone Unico” sostituisce: Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e canone per l'uso o l'occupazione delle strade). • I venditori ambulanti sono esonerati, dal 1/12/2021 al 31/03/2021 dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile • Viene riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto ai proprietari che concedono in locazione, immobili adibiti ad abitazione principale, situati in Comuni ad alta tensione abitativa⁶ che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono i canoni di locazione in essere al 29.10.2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo annuale di euro 1.200 per singolo locatore. • I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. |
| Pagamento per il 2021 dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: scadenze. DM 4/12/2020 | <p>Sono state fissate, posticipandole rispetto ai termini normali, le scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per il 2021. Sono state inoltre mantenute le semplificazioni già introdotte per il 2020, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il primo trimestre, il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per il primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro; • per il primo e secondo trimestre, il versamento va effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al <u>terzo trimestre</u> solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per il primo e secondo trimestre solare dell'anno, non superi, <u>complessivamente</u>, 250 euro. <p>Le nuove scadenze, non tenendo conto delle semplificazioni riportate sopra, sono le seguenti:</p> |

⁵ Consultabile all'indirizzo: <http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailOrdinanzaPGR.aspx?id=436768>

⁶ Per la Regione Veneto, l'elenco dei Comuni è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/comuni-ad-alta-tensione-abitativa>

| | <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>primo, terzo e quarto trimestre</u> solare: il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. • per il <u>secondo trimestre</u> solare: il versamento deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------|-------|------------|---------|------------|-------|------------|--------|------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre 2021</th> <th>Scadenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primo</td> <td>31/05/2021</td> </tr> <tr> <td>Secondo</td> <td>30/09/2021</td> </tr> <tr> <td>Terzo</td> <td>30/11/2021</td> </tr> <tr> <td>Quarto</td> <td>28/02/2022</td> </tr> </tbody> </table> | Trimestre 2021 | Scadenza | Primo | 31/05/2021 | Secondo | 30/09/2021 | Terzo | 30/11/2021 | Quarto | 28/02/2022 |
| Trimestre 2021 | Scadenza | | | | | | | | | | |
| Primo | 31/05/2021 | | | | | | | | | | |
| Secondo | 30/09/2021 | | | | | | | | | | |
| Terzo | 30/11/2021 | | | | | | | | | | |
| Quarto | 28/02/2022 | | | | | | | | | | |

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

ALLEGATO N. 23 - attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici